



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai sig. magistrati

dott. Guido Santoro Presidente  
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere  
dott. Federico Bressan Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di impugnazione per nullità di lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., iscritta al n. 4086/2017 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4 luglio 2019, vertente

**TRA**

- 1) **TOMAT ANDREA**, C.F. TMTNDR57B17L483U, residente in 31044 Montebelluna (TV), Via Belvedere n. 5;
- 2) **SARTOR ADRIANO**, C.F. SRTDRN47S30F443U, residente in 31044 Montebelluna (TV), Via Mercato Vecchio 19/A;
- 3) **R.D. S.r.l.**, C.F. 032213600260, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 31044 Montebelluna (TV), Via Mercato Vecchio 19/B;  
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Speranzin, Giuseppe Galzignato, Rizzardo del Giudice e Andrea Pasqualin, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, Viale Ancona n. 17, in virtù di procura apposta in calce al ricorso ex art. 830 c.p.c. datato 16.11.2017, depositato in data 17.11.2017;
- 4) **Fallimento Futura 5760 S.r.l.**, in persona del curatore, dott.ssa Sonia Bettiol, con domicilio professionale in Treviso, Piazza Filodrammatici n. 1 (C.F./P.I. 03291650269) in forza di autorizzazione rilasciata dal G.D., rappresentato e difeso dal prof. avv. Danilo Galletti in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., elettivamente domiciliato in Venezia Santa Croce n. 742 presso l'avv. Daniele Pietro Costantini;

attori oppONENTI

**E**



5) **LORENZATO GIOVANNI**, C.F. LRNGNN61B02L219J, residente in 31030 Castello di Godego (TV), Via Pagnana 2/F, rappresentato e difeso dal prof. avv. Sergio Menchini e dall'avv. Renato Pastorelli in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di riposta, elettivamente domiciliato presso il secondo in Venezia Dorsoduro 3593, 30123 Venezia

convenuto

avente ad oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale pronunciato inter partes dal Collegio arbitrale composto dal prof. avv. Giuseppe Amadio (presidente), prof. avv. Fabio Padovini (arbitro) e prof. avv. Maurizio De Acutis (arbitro), sottoscritto il 19, 21 e 26 giugno 2017, notificato in data 26.6.2017.

## I

Premesso che:

1. con "atto di citazione in appello ex art. 829 c.p.c. avverso Lodo arbitrale con istanza di sospensione dell'esecutorietà ex art. 830 ultimo comma c.p.c." Andrea Tomat, Adriano Sartor, FUTURA 5760 S.r.l. e R.D. S.r.l. hanno proposto nei confronti del rag. Giovanni Lorenzato impugnazione per nullità del Lodo arbitrale definitivo, deliberato a maggioranza, sottoscritto in data 19.6.2017 dal prof. avv. Maurizio De Acutis, in data 21.6.2017 dal prof. avv. Fabio Padovini e in data 20.6.2017 dal prof. avv. Giuseppe Amadio;
2. il convenuto Giovanni Lorenzato si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2017 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, segnatamente, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia e/o dell'esecutorietà del lodo. 2. Dichiararsi l'inammissibilità, ex art 348 bis c.p.c., dell'impugnazione avversaria e comunque, in ogni caso, rigettarsi la domanda di nullità del lodo ed ogni domanda avversaria. In via gradata, in caso di annullamento del lodo: a. accerti e dichiari la Corte che il dott. Andrea Tomat, il sig. Adriano Sartor, R.D. S.r.l. e FUTURA 5760 S.r.l. hanno violato gli articoli 4 e 7 della scrittura privata 7.3.2006 deliberando, in violazione dell'art. 7, in occasione dell'assemblea 8.8.2015, la modifica dello Statuto di NEXTB e trasferendo R.D. S.r.l. e il Sig. Adriano Sartor al dott. Tomat le quote di NEXTB corrispondenti complessivamente al 5,2% del capitale sociale senza che fosse offerta al rag. Lorenzato la prelazione e senza che gli fosse consentito l'esercizio del diritto di co-vendita, come previsto dall'art. 9 dello Statuto di NEXTB richiamato ed allegato alla scrittura privata 7.3.2006, in violazione dell'art. 4 della stessa. b. Accerti e dichiari la Corte che il dott. Andrea Tomat, il sig. Adriano Sartor, R.D. S.r.l. e FUTURA 5760 S.r.l. sono obbligati a pagare al rag. Giovanni Lorenzato le penali di cui all'art. 8 della scrittura privata 07.3.2006. c. Accerti e dichiari la Corte l'entità delle penali di cui al punto che precede nella misura di € 3.429.400,00 ovvero nell'altra ritenuta di giustizia. d. Condanni la Corte il dott. Andrea*



*Tomat, il sig. Adriano Sartor, R.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e FUTURA 5760 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in solido tra loro o subordinatamente, per la misura da ciascuno dovuta, al sig. Giovanni Lorenzato le penali di cui ai punti che precedono. e. Condanni la Corte il dott. Andrea Tomat, il sig. Adriano Sartor, R.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e FUTURA 5760 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale rifusione del compenso e delle spese di lite, ivi incluse quelle generali nella misura del 15% nonché all'integrale pagamento del compenso e delle spese del Collegio Arbitrale. f. Condanni la Corte il dott. Andrea Tomat, il sig. Adriano Sartor, R.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e FUTURA 5760 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. con riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. dai medesimi formulata";*

3. con ordinanza del 21.12.2017, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria presentata con ricorso ex art. 830, comma 4, c.p.c. e, con provvedimento del 20.2.2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. dai medesimi proposto avverso l'ordinanza di data 21.12.2017;

4. all'udienza dell'1.3.2018, su concorde richiesta delle parti, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 4.7.2019 per la precisazione delle conclusioni;

5. nelle more, Futura 5760 S.r.l., su ricorso proposto in data 4.9.2018 da Giovanni Lorenzato, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 141/2018, depositata il 15.11.2018;

6. con provvedimento del 13.12.2018, la Corte, accogliendo l'istanza presentata in data 26.11.2018 dallo stesso Lorenzato Giovanni ex artt. 300 c.p.c. e 43 L.F., ha dichiarato l'interruzione del processo;

7. con ricorso in riassunzione dell'8.2.2019, gli attori, dichiarando di avere interesse a proseguire il processo, hanno riassunto ai sensi degli artt. 300 e 303 c.p.c. il giudizio interrotto, riproponendo le conclusioni inizialmente rassegnate;

8. con comparsa in prosecuzione del 13.2.2019 si è costituito nel giudizio riassunto il Fallimento Futura 5760 S.r.l. richiamando e facendo proprie le conclusioni assunte dalla società fallita, evidenziando che: "*Giovanni Lorenzato è stato ammesso con riserva allo stato passivo del Fallimento, in ragione della contestazione del credito ed impugnazione del provvedimento giudiziale sulla base del quale lo stesso si è insinuato (doc. 3); è pertanto opportuno proseguire il presente giudizio di impugnazione, onde non consentire il passaggio in giudicato nei confronti della società fallita e della Massa dell'accertamento contenuto nel lodo appellato";*

9. infine, con comparsa del 14.6.2019, si è costituito nel giudizio riassunto il convenuto Giovanni Lorenzato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già



contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2017 e, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. dell'impugnazione e comunque, in ogni caso, per il rigetto della domanda di nullità del lodo e di ogni altra domanda avversaria;

10. con atto rubricato "*Dichiarazione di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio*" depositato in data 21.6.2018, gli attori: Tomat Andrea, Sartor Adriano e R.D. S.r.l. hanno dichiarato di rinunciare a spese compensate "*alle azioni tutte fatte valere e agli atti del giudizio n. 4086/2017 R.G.*", chiedendone, quindi, l'estinzione;

11. con atto depositato in data 25.6.2019, il convenuto Lorenzato Giovanni, per il tramite del proprio difensore/procuratore speciale, ha dichiarato di accettare la dichiarazione di rinuncia degli attori a spese compensate;

12. con successiva dichiarazione di rinuncia depositata in data 1.7.2019, anche il Fallimento, per il tramite del proprio difensore/procuratore speciale, prof. avv. Danilo Galletti – premesso che: i) Giovanni Lorenzato è stato ammesso con riserva allo stato passivo del Fallimento in ragione della contestazione del credito ed impugnazione del provvedimento giudiziale sulla base del quale lo stesso si è insinuato; ii) il Fallimento Futura 5760 s.r.l. si è costituito in prosecuzione ex art. 302 c.p.c.; iii) tra tutte le parti è intervenuto un accordo per la definizione stragiudiziale dei rapporti tutti in essere; iv) appare pertanto opportuna la rinuncia agli atti della presente causa, a spese di lite integralmente compensate – ha dichiarato di "*rinunciare agli atti di causa del presente giudizio, a spese di lite integralmente compensate tra le parti*" e con successivo atto depositato il 4.7.2019 ha formalizzato l'accettazione della rinuncia agli atti di causa effettuata dagli altri attori, anche in questo caso a spese di lite integralmente compensate tra le parti;

13. all'udienza sopra indicata del 4 luglio c.a., i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive dichiarazioni di rinuncia e di accettazione già depositate in formato telematico, insistendo per la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

## II

➤ Ritenuto che:

14. le rinunce agli atti del giudizio risultano ritualmente ed efficacemente presentate dagli attori;

15. la corrispondente accettazione da parte del convenuto Lorenzato Giovanni è stata ritualmente formalizzata nei termini indicati a mezzo del proprio difensore/procuratore speciale, avv. R. Pastorelli del Foro di Treviso, a ciò



espressamente facoltizzato in base alla procura allo stesso rilasciata (v. procura depositata in forma telematica in data 21.11.2017).

- Ritenuto, ancora, quanto al regime delle spese di lite, che:
16. tutti gli attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese interamente compensate;
  17. corrispondentemente il convenuto ha dichiarato di accettare le altrui rinunce a spese compensate;
  18. non vi è pertanto al riguardo alcuna statuizione da assumere, avendo le parti già autonomamente regolato la questione relativa al governo delle spese di lite dichiarando di ritenerle reciprocamente interamente compensate.
- Ritenuto, conclusivamente, che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo;

**P.Q.M.**

la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:

- a) dichiara estinto il procedimento n. 4086/2017 R.G.;
- b) dichiara non luogo a provvedere in merito alle spese di lite per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.7.2019

Il consigliere estensore  
dott. Federico Bressan

Il Presidente  
dott. Guido Santoro

